



## ORDINANZA N° 8/2025/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Porto di Crotone - Molo Sottoflutti - Autorizzazione intesa all'occupazione e interdizione temporanea di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Crotone, Molo Sottoflutti, nella zona di demanio marittimo adiacente la concessione dalla società richiedente Metal Carpenteria S.r.l., per l'esecuzione, da parte della società Cooperativa C.I.G.I.T., di indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecnica del terreno sottostante la banchina portuale.
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. l Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTO** che con istanza del 03 marzo 2025, assunta a protocollo generale di questa Autorità al numero 6089/E/2025 del 03.03.2025, la società concessionaria Rep. n. 42/2023 Metal Carpenteria S.r.l. ha avanzato richiesta per

autorizzazione all'effettuazione ed esecuzione, con decorrenza dal 06.03.2025, da parte della Società Cooperativa C.I.G.I.T., di n. 2 sondaggi su di una porzione d'area adiacente al sito di cui è concessione e per la quale, ai sensi degli articoli 36 e 38 del Codice della Navigazione, ha avanzato istanza di rilascio di concessione demaniale marittima e contestuale anticipata occupazione, agli atti istruttori di questa Autorità;

**CONSIDERATA** la Relazione Tecnica descrittiva degli interventi in esecuzione dei n. 2 sondaggi, presentata a corredo della summenzionata istanza, per come predisposta e redatta dalla Società Cooperativa C.I.G.I.T. e recante individuazione, attraverso stralcio planimetrico, dei due punti, presso l'area di interesse, dove verranno eseguiti i sondaggi, le metodiche utilizzate nella campagna di indagine geognostica, l'elencazione delle risorse umane e materiali che saranno utilizzate, nonché la dichiarazione di conformità validane vigente per la macchina perforatrice;

**PRESO ATTO** che le indagini saranno eseguite con sonda meccanica Comacchio MC 900P matricola n. 1512/2010 conforme alla direttiva 2000/14/CE, la cui potenza netta installata è pari a 126Kw, il livello di potenza acustica misurata LwA è pari a 105 dB(A) e il livello di potenza acustica garantita LwA, pari a 106 dB (A);

**PRESO ATTO** altresì che, è prevista l'esecuzione di n.2 sondaggi ad andamento verticale a carotaggio continuo ed a distruzione di nucleo spinti fino alla profondità max di mt. 30 in corrispondenza dell'aree ubicate in planimetria allegata: il diametro del foro di sondaggio è circa 101mm, il tempo previsto per l'esecuzione dei sondaggi sarà di circa n. 4 giornate lavorative (2gg per ogni sondaggio), salvo avverse condizioni meteo;

**VISTA** la missiva PEC del 04.03.2024, rubricata come integrazione istanza del 03 marzo 2025 numero 6089/E/2025, assunta a protocollo della Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio al numero 6312 del 04.03.2025, attraverso la quale la società Metal Carpenteria S.r.l. rappresentava parziali integrazioni all'istanza precedentemente trasmessa, allegando, altresì, una "Planimetria Punti Sondaggi";

**RILEVATO** come, gli esiti delle indagini geognostiche acquisiranno, per quel tratto di banchina portuale del Molo Sottoflutti del Porto di Crotona, uno specifico valore per la società Metal Carpenteria S.r.l. in funzione della istata richiesta di concessione demaniale marittima ex art. 36 C.N. per comprendere quale zona della medesima banchina potrà essere utilizzata per installazioni produttive;

**ASSUNTO** che, peraltro, le risultanze delle indagini geognostiche sulla banchina portuale anzidetta acquisiranno valore anche per questa Autorità, in funzione della tenuta e stabilità;

**CONSIDERATO** che l'esecuzione delle indagini geognostiche su rappresentate comporterà la temporanea occupazione di spazio demaniale marittimo, determinando potenziali interferenze con l'utenza demaniale portuale presente *in situ*;

**CONSIDERATO** pertanto, necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa di competenza di questa AdSP in relazione alle aree demaniali marittime rientranti nella propria circoscrizione territoriale, mediante apposito provvedimento ordinatorio, anche a tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree portuali;

- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'emissione di un provvedimento ordinario che consenta lo svolgimento di un sondaggio tecnico di particolare rilevanza, valore e specificità (geognostica) per la banchina portuale;
- CONSIDERATO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea e circoscritta destinazione, per le finalità di pubblico interesse qui distinte, delle suddette aree, ad ospitare i veicoli, le attrezzature e le installazioni e le risorse umane destinate all'esecuzione delle indagini di cui è parola;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata e commisurata alla durata delle attività di esecuzione delle suddette indagini;
- VISTO** che gli Allegati rubricati "*Relazione Sondaggi*" e "*Planimetria Punti Sondaggi*" sono da considerarsi come parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- VISTO** l'articolo 59, numero 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti e delle aree limitrofe, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n. 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/1999 e n. 99 - prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero di Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle arre e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 in data 30.04.2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- IN VIRTU'** dei poteri conferiteGli dalla legge 84/1994 e s.m.i., nonché dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### RENDE NOTO

- che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e **per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** la società Metal Carpenteria S.r.l. con sede in Crotone alla Via Avogadro, Zona Industriale, P.IVA 00204210793, concessionaria ex Atto Rep. n. 42/2023, per il tramite della ditta esecutrice, Società Cooperativa C.I.G.I.T., con sede in Località Girello nel comune di San Floro (CZ), P.IVA 00821600798, effettuerà n. 2 sondaggi ad andamento verticale a carotaggio continuo ed a distruzione di nucleo spinti fino alla profondità max di mt. 30 in corrispondenza dell'aree ubicate in planimetria allegata;
- che le indagini saranno eseguite con sonda meccanica Comacchio MC 900P matricola n. 1512/2010 conforme alla direttiva 2000/14/CE, la cui potenza netta installata è pari a 126Kw, il livello di potenza acustica misurata LwA è pari a 105 dB(A) e il livello di potenza acustica garantita LwA, pari a 106 dB (A);

## **È VIETATO**

l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Crotona, molo sottoflutti, nel tratto di banchina distinto nella allegata planimetria.

## **ORDINA**

### **ART.1 SONDAGGI**

La Società Cooperativa C.I.G.I.T. dovrà provvedere alla:

- rilevazione in campo dello stato di fatto dei luoghi oggetto delle attività di indagine con uno stato di fatto delle aree di intervento prima dell'inizio dei sondaggi geognostici;
- realizzazione della recinzione perimetrale delle superfici oggetto di indagine, per come distinte nella planimetria allegata;
- esecuzione dei sondaggi geognostici ad andamento verticale a carotaggio continuo ed a distruzione di nucleo spinti fino alla profondità max di mt. 30 in corrispondenza dell'area ubicate in planimetria allegata, attraverso sonda meccanica Comacchio MC 900P matricola n. 1512/2010 conforme alla direttiva 2000/14/CE, la cui potenza netta installata è pari a 126Kw, il livello di potenza acustica misurata LwA è pari a 105 dB(A) e il livello di potenza acustica garantita LwA, pari a 106 dB (A);
- ripristino dei luoghi di lavoro;

### **ART. 2 PRESCRIZIONI**

La società Metal Carpetenteria S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Sull'area demaniale in argomento dovranno essere effettuati solo i lavori indicati nella relazione tecnica in premessa citata;
- b) Affidare i lavori da effettuare ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 68. del Codice della Navigazione (Modello S);
- c) Assicurarsi che la società esecutrice svolga le attività solo nelle ore diurne;
- d) Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo 111A Sezione IA della citata legge delegata;
- e) Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da non ostacolare in alcuno modo, comunque il raggiungimento delle altre aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività, da parte di tutti i soggetti autorizzati;
- f) Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- g) Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h) Realizzare ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- i) Assicurarsi che durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta concessionaria;
- j) assicurarsi che la ditta esecutrice dei lavori operi ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'effettuazione dei lavori da eseguire possa derivare pregiudizio al normale uso dell'arenile ed alle eventuali concessioni d. m. limitrofe;
- k) a lavori ultimati, dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Crotona l'apposito report fotografico dello stato dei luoghi;

l) le attività di indagine, dovranno essere eseguiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori/Cantiere, nominato dal concessionario e il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Crotona;

### **ART. 3**

#### **INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO**

Le società Metal Carpenteria S.r.l. e C.I.G.I.T. sono tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, e segnalino il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento senza alcun impedimento della aree demaniali del porto commerciale, molo sottoflutti, del Porto di Crotona.

Dovranno, altresì, delimitare l'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alla realizzazione dei lavori ed alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate e posizionare specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere. Qualsiasi tipo di rifiuto che emergerà durante le indagini di cui è parola, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (EER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti non speciali non pericolosi e pericolosi.

### **ART. 4**

#### **IMPRESA AFFIDATARIA (Metal Carpenteria S.r.l.)**

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 (che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza.

In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall' impresa esecutrice.

### **ART. 5**

#### **OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (Società Cooperativa C.I.G.I.T.)**

L'impresa esecutrice è obbligata allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D.Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

La Società C.I.G.I.T. dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

**ART. 6**  
**DIRETTORE DEI LAVORI/CANTIERE**

Il direttore dei lavori/cantiere provvede a:

1. dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione delle attività di indagine, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
2. curare che i sondaggi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. verificare il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
4. non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
5. sospendere i sondaggi su ordine del committente o del responsabile dei lavori;

**ART. 7**  
**MANLEVA**

Le società Metal Carpenteria S.r.l. e C.I.G.I.T. risponderanno di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando le società Metal Carpenteria S.r.l. e C.I.G.I.T. direttamente responsabili di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

**ART. 8**  
**NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

**ART. 9**  
**SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 10**  
**PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Crotone e all'Albo Pretorio del Comune di Crotone

**ART.11**  
**ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 05/03/2025

**IL DIRIGENTE**

DELL'AREA SEDI PERIFERICHE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI